

PARERE N. 1 DEL 17.12.2022

Tratta ferroviaria Giampilieri - Fiumefreddo

VERIFICHE DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI:

- ✓ n. 1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 11, 13 e 14 dei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.3166 del 08/11/2019 e n. 17, 19, 26 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n.3289 del 28/02/2020.
- ✓ n. 1a, 2a, 6 e 7 del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 15259 del 18/05/2020.

di cui al DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE n. 145 del 22 luglio 2020

L'Osservatorio Ambientale "Tratta ferroviaria Giampilieri Fiumefreddo"

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e in particolare l'art. 28 il quale dispone che, nei decreti di valutazione di impatto ambientale, l'esito positivo della compatibilità ambientale del progetto definitivo o di fattibilità è subordinato all'osservanza di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel corso della realizzazione dell'opera, nonché nella fase di monitoraggio ambientale *post operam*, e che, in caso di progetti di opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere e degli interventi, il medesimo decreto può predisporre l'istituzione di appositi Osservatori Ambientali per lo svolgimento delle predette attività, al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, ed in particolare l'articolo 50 comma 1, lettera p), nella parte in cui modificando il richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina degli Osservatori Ambientali;

VISTO il decreto del Ministro n. 265 del 25 giugno 2021, recante "Modalità di funzionamento degli Osservatori Ambientali";

VISTO l'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Ministro n. 265 del 25 giugno 2021 il quale dispone che la Direzione Generale competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli Osservatori Ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 506 del 7 dicembre 2021, recante "Regolamento di funzionamento degli Osservatori Ambientali";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di pronuncia di compatibilità ambientale, n. 145 del 22 luglio 2020 (d'ora innanzi Decreto n.145/2020) , con cui si esprime giudizio positivo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e contestualmente si verifica il Piano di utilizzo terre, ex articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 Giugno 2017, per il progetto definitivo "Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, Itinerario Messina-Palermo: tratta Giampilieri-Fiumefreddo" presentato da R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali dettate dallo stesso Decreto n.145/2020;

VISTE le condizioni ambientali e le modalità di verifica dell'ottemperanza del citato Decreto n.145/2020 ed in particolare:

«art. 2 (Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n.3166 del 8 novembre 2019, così come modificate dal parere n.3289 del 28. Febbraio 2020.
2. Il soggetto Proponente R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, redige apposito progetto esecutivo per la gestione delle terre e rocce di scavo nei termini indicati dalla condizione n.4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n.3289 del 28 febbraio 2020. In tale sede, il Proponente potrà presentare la documentazione di approfondimento tecnico per valutare la compatibilità ambientale, oggi esclusa, del ritombamento della cava denominata "Timoniere", quale sito di deposito definitivo dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione del progetto.
3. Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

art. 3 (Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. n. 15259 del 18 maggio 2020. [...]

art. 5 (Verifiche di ottemperanza) [...]

2. Considerata la rilevanza dell'opera, per natura, complessità, ubicazione e dimensioni degli interventi, acquisita l'intesa del soggetto Proponente come citato in premessa, e vista l'intesa rilasciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, dal soggetto Proponente R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota prot. A001 del 20 gennaio 2020, acquisita al prot. MATTM-2632 del 21 gennaio 2020, è istituito l'organo della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, denominato "Osservatorio Ambientale Tratta ferroviaria Giampilieri - Fiumefreddo", con oneri a carico del soggetto Proponente R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni e ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

VISTO l'articolo 4, comma 1, del citato decreto del Ministro n. 265 del 25 giugno 2021 il quale dispone che la costituzione dell'Osservatorio Ambientale è effettuata con decreto del Ministro, su proposta del Direttore Generale competente;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 45 del 21 gennaio del 2022, il quale definisce la composizione, la durata e gli oneri dell'Osservatorio Ambientale "Tratta ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo";

VISTO l'articolo 1 comma 2 del suddetto decreto n. 45 del 21 gennaio 2022 il quale dispone che «con successivo decreto del Ministro della transizione ecologica l'Osservatorio Ambientale "Tratta ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo" sarà integrato con il componente designato dalla Regione Siciliana»;

CONSIDERATO che in data 23 febbraio 2022 si è insediato l'Osservatorio Ambientale "Tratta ferroviaria Giampilieri-Fiumefreddo" (d'ora innanzi Osservatorio), come da verbale approvato;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 355 del 27 settembre 2022, il quale integra la composizione del suddetto Osservatorio con il componente designato dalla Regione Siciliana;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", a seguito del quale "il 'Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo' è ridenominato 'Ministero della Cultura'";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 264 dell'11 novembre 2022 e, in particolare, l'art. 4 del medesimo, il quale al comma 1, prevede che "il Ministero della Transizione Ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

VISTA la nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000089 del 10 agosto 2022, con la quale la Società Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Investimenti Area Sud Progetti Catania (d'ora innanzi Proponente) ha presentato istanza per l'avvio della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 1, 2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 13 contenute nei pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) n.3166 08/11/2019 e n.3289 28/02/2020 e alle condizioni ambientali n. 2.a, 6, 7 contenute nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (d'ora innanzi MiBACT) prot. 15259 del 18/05/2020;

PRESO ATTO che la suddetta istanza è stata acquisita dalla Direzione generale per le valutazioni ambientali (d'ora innanzi DVA) al prot. MiTE-101531 del 16 agosto 2022;

VISTA la nota prot. n. 103527 del 25 agosto 2022 con la quale la DVA ha comunicato la procedibilità dell'istanza, disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ha reso

disponibile sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS -VIA - AIA (d'ora innanzi Portale) la relativa documentazione, identificando la procedura con il codice ID 8799;

VISTA la nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000106 del 30 agosto 2022, con la quale il Proponente ha presentato istanza per l'avvio della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 4.5, 5, 8, 9, 12 e 14 contenute nei pareri della Commissione n.3166 08/11/2019 e n. 3289 28/02/2020 e alle condizioni ambientali n. 1.a, 1.b, 3a; 3b; 3c; 3d; 3e; 3f, 5.b contenute nel parere del MiBACT 15259 del 18/05/2020;

PRESO ATTO che la suddetta istanza è stata acquisita dalla DVA al prot. MiTE-106220 del 02/09/2022;

VISTA la nota prot. n. 118199 del 28 settembre 2022 con la quale la DVA ha comunicato la procedibilità dell'istanza, disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ha reso Portale la relativa documentazione, identificando la procedura con il codice ID 8883;

VISTA la nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000126 dell'8 settembre 2022, con la quale il Proponente ha presentato istanza per l'avvio della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 10, 11, 15, 16 contenute nei pareri della Commissione n.3166 08/11/2019 e n.3289 28/02/2020 e alle condizioni ambientali n. 2.b, 4, 5.a, 10 contenute nel parere del MiBACT prot. 15259 del 18/05/2020;

PRESO ATTO che la suddetta istanza è stata acquisita dalla DVA al prot. MiTE-109806 del 12/09/2022,

VISTA la nota prot. n. 112756 del 16 settembre 2022 con la quale la DVA ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ha trasmesso all'Osservatorio Ambientale la relativa documentazione, identificando la procedura con il codice ID 8889;

CONSIDERATO che in base all'articolo 2 del citato Regolamento di funzionamento, l'Osservatorio Ambientale è tenuto alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nei pareri della Commissione n.3166 08/11/2019 e n.3289 28/02/2020 e del parere del MiBACT prot. 15259 del 18/05/2020;

VISTA la nota n. 1 del 26 settembre 2022 con cui l'Osservatorio ha chiesto al Proponente un incontro tecnico per l'integrazione di alcune informazioni e per definire le appropriate modalità di trasmissione della documentazione, anche relativamente all'istanza per l'avvio di verifica di ottemperanza di cui alle suddette note;

CONSIDERATO che, nella riunione svoltasi a Catania in data 17/10/2022 (il cui verbale è stato trasmesso per la condivisione al Proponente in data 11/11/2022), è stata chiesta una riformulazione, in quanto generiche, delle istanze e delle relative relazioni di ottemperanza che specificasse, per ogni relazione, le condizioni di riferimento e, per ogni condizione, se l'istanza di verifica sia parziale o totale;

Condizioni relative all'istanza ID 8799:

VISTA la nota RFI-NEMI.DIN.DIS.CTA0011P20220000236_1 del 26 ottobre 2022 di richiesta di riavvio della verifica di ottemperanza parziale/totale relativa alle condizioni ambientali n. 1, 2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 13 contenute nei pareri della Commissione n.3166 del 08/11/2019 e n.3289 del 28/02/2020 e alle condizioni ambientali n. 2.a, 6, 7 contenute nel parere del MiBACT prot. 15259 del 18/05/2020;

CONSIDERATO che, ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni 2a, 6 e 7 di cui al parere MiBACT prot. 15259 del 18/05/2020, con nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V 41117 del 17/11/2022

sono state richieste le valutazioni delle Soprintendenze ai Beni culturali e ambientali della Regione Siciliana competenti per territorio, in quanto soggetti individuati nel sopra citato parere come enti coinvolti nelle verifiche;

CONSIDERATA la Relazione di ottemperanza allegata alla suddetta nota prot. RFI-NEMI.DIN.DIS.CTA0011P20220000236_1 del 26 ottobre 2022 di richiesta di riavvio della verifica di ottemperanza parziale/totale relativa alle condizioni ambientali di cui al Decreto n. 145/2020 - ID 8799
- Pareri della Commissione n.3166 del 08/11/2019 e della Commissione n.3289 del 28/02/2020 n. 1, 2, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 13, 17, 19, 26;
- Parere MIBACT prot. 15259 del 18/05/2020 n. 2.a, 6, 7;

RICHIAMATA la condizione n. 1 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

- *Ambiente idrico e idrogeologico - Integrare la progettazione esecutiva con soluzioni per la componente acque sotterranee, anche attraverso una cartografia idrogeologica di riferimento, prevedendo l'ampliamento della rete di monitoraggio con sorgenti e pozzi, in particolare quelli ricadenti nelle aree di captazione. Il progetto conterrà la previsione di indagini quantitative anche sulla portata delle sorgenti limitrofe alla tratta e che possono essere soggette ad una potenziale interferenza con le opere da realizzare.*

DATO ATTO che i documenti valutati ai fini della verifica dell'ottemperanza sono:

RS5O02EZZSHGE0002001B - Schede risorse idriche
da RS5O02EZZG5GE0002001A a RS5O02EZZG5GE0002004B - Carte di censimento e previsione degli impatti sulle risorse idriche
RS5O02EZZRGGE0002001B - Relazione Idrogeologica Generale.

CONSIDERATO e VALUTATO

che gli studi di riferimento allegati alla progettazione esecutiva comprendono quanto richiesto, l'Osservatorio ritiene la condizione n. 1 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA**.

DATO ATTO che la condizione n. 2 del parere della Commissione prot. 3166 è stata sostituita dalla condizione n. 17 del parere della Commissione prot. 3289;

RICHIAMATA la condizione n. 17 del parere della Commissione n. 3289, che recita:

- *Suolo e sottosuolo e sismicità - In sede di progettazione esecutiva il Proponente dovrà procedere con le indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio. Con il coinvolgimento dei Comuni interessati, si dovrà predisporre un'ulteriore e più approfondita analisi puntuale del tracciato che tenga in considerazione le specificità e peculiarità del territorio, al fine di minimizzare l'impatto sugli elementi territoriali di notevole importanza economica, quali le colture vitivinicole di pregio. Per quanto attiene alla sismicità, anche in considerazione degli eventi più recenti, si ritiene necessario che il Proponente verifichi se anche l'area oggetto delle opere previste sia, o sia stata, interessata da tali tipi di movimenti e verificare che tutte le elaborazioni fatte rispondano allo stato dei luoghi e nella successiva fase di progettazione esecutiva il Proponente dovrà acquisire tutti i necessari pareri delle autorità competenti nell'ambito dei LLPP. Si richiede la realizzazione di uno studio di dettaglio delle faglie attive e capaci che intercettano la tratta del Lotto 1 nei pressi di Fiumefreddo, al fine di definirne il comportamento, i tassi di scorrimento attuali e il tipo di interferenza attesa con l'opera in progetto.*

DATO ATTO che i documenti valutati ai fini della verifica dell'ottemperanza sono:

RS5O02EZZRHGE0001001C - Relazione geologico-geomorfologica generale
RS5O02EZZP4GE0005001B - STUDIO GEOLOGICO - Planimetria di insieme delle indagini Tav. 1/2
RS5O02EZZP4GE0005002B - STUDIO GEOLOGICO - Planimetria di insieme delle indagini Tav. 2/2
RS5O02EZZRGGE0005001A - STUDIO GEOLOGICO - Relazione delle indagini geognostiche integrative.

CONSIDERATO e VALUTATO

che, nell'ambito della documentazione sopra citata, lo studio relativo agli aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici, sismici e delle faglie è coerente e comprende quanto richiesto nella condizione;

tuttavia

- ✓ non risulta documentata la concertazione con i comuni interessati in relazione alla definizione del tracciato proposto;
- ✓ non risulta documentazione in merito alla necessità di acquisire tutti i pareri delle autorità competenti nell'ambito dei Lavori Pubblici;

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 17 **PARZIALMENTE OTTEMPERATA**.

RICHIAMATA la condizione n. 4 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

- *Terre e rocce da scavo - Prima dell'inizio lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 9 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione della tratta ferroviaria lotti 1 e 2 e dei siti definitivi di riutilizzo (ex cave) incluse le aree di deposito intermedio e le piattaforme per la verifica della biodegradazione e della eco tossicità degli additivi utilizzati per lo scavo meccanizzato delle gallerie. I punti di prelievo dei campionamenti preventivi ed in corso d'opera dovranno essere effettuati sia in relazione alla dimensione delle superfici di intervento e sia in rapporto alla lunghezza delle opere lineari, in riferimento all'allegato l - DPR 120/17. Il piano di utilizzo esecutivo dovrà essere corredato del parere dell'ISS Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la gestione delle TRS provenienti dallo scavo in galleria con impiego di additivi per determinare le procedure per la valutazione dell'ecotossicità e biodegradazione, al fine di garantire i requisiti di protezione dell'uomo e dell'ambiente. Sulla base del più avanzato livello progettuale e delle risultanze del parere dell'Istituto Superiore della Sanità in merito all'utilizzo di additivi, il Proponente deve completare la definizione delle procedure per la valutazione della compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo da adottare sotto il controllo di ARPA SICILIA. Il piano d'indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall'ARPA Regionale. Qualora si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con ARPA Sicilia.*

RICHIAMATA la condizione n. 19 del parere della Commissione n. 3289, che conferma il permanere di suddetta "condizione ambientale" n.4 relativa al Piano Terre e rocce da scavo.

CONSIDERATO che nell'ambito del riavvio sopra citato del 26 ottobre 202 è stata evidenziata in neretto la seguente parte della condizione n. 4 che il Proponente ha inteso sottoporre a verifica di ottemperanza: *“Terre e rocce da scavo - Prima dell'inizio lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 9 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce di scavo, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione della tratta ferroviaria lotti 1 e 2 e dei siti definitivi di riutilizzo (ex cave) incluse le aree di deposito intermedio e le piattaforme per la verifica della biodegradazione e della eco tossicità degli additivi utilizzati per lo scavo*

meccanizzato delle gallerie. I punti di prelievo dei campionamenti preventivi ed in corso d'opera dovranno essere effettuati sia in relazione alla dimensione delle superfici di intervento e sia in rapporto alla lunghezza delle opere lineari, in riferimento all' allegato 1 –DPR 120/17. Il piano di utilizzo esecutivo dovrà essere corredato del parere dell'ISS Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la gestione delle TRS provenienti dallo scavo in galleria con impiego di additivi per determinare le procedure per la valutazione dell'ecotossicità e biodegradazione, al fine di garantire i requisiti di protezione dell'uomo e dell'ambiente. Sulla base del più avanzato livello progettuale e delle risultanze del parere dell'Istituto Superiore della Sanità in merito all'utilizzo di additivi, il Proponente deve completare la definizione delle procedure per la valutazione della compatibilità ambientale delle terre e rocce da scavo”;

DATO ATTO che il documento valutato, ai fini della verifica dell'ottemperanza, è:

RS5002E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale.

CONSIDERATO e VALUTATO

- che è stato aggiornato il Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 9 del DPR 120/2017, secondo quanto richiesto;
- è stata effettuata una campagna di indagini integrative sui siti di deposito intermedio e finale aggiornati nel Progetto esecutivo;
- in fase di Progetto esecutivo è stato integrato lo studio ecotossicologico che, a seguito della trasmissione all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha ottenuto parere positivo con nota Prot. AOO-ISS - 22/02/2022 – 0006710, allegato al Piano di Utilizzo di PE;

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 1 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA per la parte richiesta.**

RICHIAMATA la condizione n. 4.1 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Prima della Conferenza dei Servizi, di cui alla legge 241/1990 dovranno essere presentate al MATTM le autorizzazioni previste dall'articolo 19 della Legge Regionale 9 -12-1980 n.127 e circolare Ass. territorio Ambiente 1642 dell'1-01-1988 e prot. 19986-U del 08-09-1997 con i relativi progetti esecutivi delle cave a versante riferiti ai riutilizzi delle TRS provenienti dal sub lotto 1 (Fiumefreddo Letojanni) e dal sub lotto 2 (Taormina Giampileri) e secondo il seguente riepilogo del volume modellato...omissis

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Proponente con la nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DIS.CT\A0011\P\2022\0000381 del 15/12/2022;

DATO ATTO che il documento valutato, ai fini della verifica dell'ottemperanza, è:

RS5002E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale.

CONSIDERATO e VALUTATO

che dalla documentazione presentata è confermato che solo due delle cave comprese tra i siti di destinazione finale delle terre e rocce da scavo hanno ottenuto le autorizzazioni previste per legge: Soc. Semplice Luppinaro – sita in C.da Luppinaro comune di Lentini provincia di Siracusa– Disponibilità ricettiva 500.000 mc. e Cava Timoniere - Currò Later prefabbricati srl sita in C.da Timoniere comune di Torregrotta in provincia di Messina – Disponibilità ricettiva 1.300.000 mc;

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 4.1 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA per la parte richiesta**, limitatamente cioè ai due siti autorizzati, riportati all'allegato 11 del PUT, per un totale di 1.800.000 m³.

RICHIAMATA la condizione n. 4.2 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Si ritiene non compatibile ambientamento l'intervento di ritombamento del Lago generato dalla passata escavazione a fossa della cava di argilla in Località C. Da Timoniere CTR 588130 della ditta Currò prefabbricati in Comune di Torregrotta (ME). Tale sito viene stralciato per la tutela della risorsa idrica e del nuovo ecosistema generato dalla passata attività antropica e sarà cura del Proponente di ITALFERR presentare al MATTM prima della CTS autorizzativa un sito alternativo per il riutilizzo della volumetria residua da allocare.

DATO ATTO che il documento valutato, ai fini della verifica dell'ottemperanza, è:

RS5O02E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale.

CONSIDERATO e VALUTATO

che tale condizione è stata superata dal Decreto VIA 145/2020 all'art.2 comma 2 riportato di seguito:

“Il soggetto Proponente R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, redige apposito progetto esecutivo per la gestione delle terre e rocce di scavo nei termini indicati dalla condizione n. 4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 3289 del 28 febbraio 2020. In tale sede, il Proponente potrà presentare la documentazione di approfondimento tecnico per valutare la compatibilità ambientale, oggi esclusa, del ritombamento della cava denominata “Timoniere”, quale sito di deposito definitivo dei materiali di scavo derivanti dalla realizzazione del progetto.”

l'Osservatorio prende atto che la condizione n. 4.2 è **RINVIATA** in quanto il progetto esecutivo andrà presentato prima dell'inizio dei lavori.

RICHIAMATA la condizione n. 4.3 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Sono esclusi gli impieghi per utilizzo "di miglioramento fondiario" in quanto non identificate le aree specifiche di intervento con i relativi tipologici di utilizzo, le volumetrie ammissibili, oltre alla caratterizzazione chimico fisica per l'ammissibilità delle TRS in funzione dei limiti delle CSC rilevati nei campionamenti da eseguirsi. Nel caso venga sostituita una delle 6 cave previste dal piano di utilizzo con la nuova previsione Cava Masseria Luppinaro, dovrà essere presentato al MATTM l'aggiornamento al PUT ai sensi dell'Art. 15 Comma 2 del DPR 120/2017.

DATO ATTO che il documento valutato, ai fini della verifica dell'ottemperanza, è:

RS5O02E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale.

CONSIDERATO e VALUTATO

che risultano assenti impieghi per utilizzo "di miglioramento fondiario" e che il PUT è stato correttamente aggiornato con i nuovi siti di destinazione identificati, compresa la Cava Masseria Luppinaro;

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 4.3 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA**

RICHIAMATA la condizione n. 4.4 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Sono escluse al momento per il riutilizzo per il ripascimento del Litorale di Sant'Alessio Siculo le TRS provenienti dallo scavo meccanizzato con additivi in quanto il loro impiego non essendo espressamente previsto dall'8° capoverso dell'allegato 4 DPR 120/2017, necessita di uno specifico preventivo parere

dell'ISS. Ai sensi dell'articolo 109 comma 3 del D. Lgs 152/2006, il Proponente dovrà sottoporre alla Regione Siciliana la valutazione del Progetto di ripascimento di Sant'Alessio Siculo.

DATO ATTO che l'Osservatorio, ai fini della verifica dell'ottemperanza, non ha valutato alcun documento perché la condizione è relativa al lotto 1.

L'Osservatorio prende atto che la condizione n. 4.4 è **DA RINVIARE** in quanto relativa al lotto 1, che non è oggetto del presente parere.

RICHIAMATA la condizione n. 13 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Piano di monitoraggio Ambientale - Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) dovrà essere aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni di questo parere in particolare sulle seguenti componenti

- ambiente idrico sotterraneo
 - scavi in galleria
 - imbocchi delle gallerie e versanti
 - geologia e idrogeologia
 - vegetazione, flora e fauna
 - ecosistemi e vincoli del Parco
- nonché delle indicazioni dell'ARPA Siciliana.*

RICHIAMATA la condizione n. 26 del parere della Commissione n. 3289, che conferma che nella Condizione n.13 l'Ente vigilante sia il MATTM;

DATO ATTO che i documenti valutati ai fini della verifica dell'ottemperanza sono:

RS5O02E22RGMA0000001A - PMA Relazione generale
da RS5O02E22P6MA0000001A a RS5O02E22P6MA0000018A - PMA - Planimetria localizzazione dei punti di monitoraggio

CONSIDERATO e VALUTATO

che il PMA presentato è completo di tutte le componenti riportate nella condizione e aggiornato rispetto ai contenuti del parere della Commissione, ma non comprende le indicazioni di ARPA Sicilia in quanto il documento non è stato preliminarmente sottoposto all'attenzione dell'Agenzia,

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 13 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA con la specifica** che il PMA dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni che ARPA Sicilia esprimerà nel merito.

RICHIAMATA la condizione n. 2a del parere MIBACT n. 15259 del 18/05/2020, che recita:

Per quanto concerne gli otto viadotti, tra i quali assume una particolare rilevanza quello che attraversa il fiume Alcantara, il progetto esecutivo dovrà prevedere uno studio di dettaglio:

- del disegno delle pile e degli impalcati e delle loro finiture, che produca un affinamento dell'immagine complessiva, anche ove possibile attraverso un alleggerimento delle sezioni di progetto.

CONSIDERATO che, a seguito delle interlocuzioni con l'Osservatorio, nell'ambito del citato riavvio dell'istanza del 26 ottobre 2022. è stato evidenziato che l'ottemperanza richiesta è parziale, e riferita esclusivamente alla parte, evidenziata dal Proponente in neretto, relativa al "disegno delle pile";

DATO ATTO che i documenti valutati ai fini della verifica dell'ottemperanza sono:

RS5O02EZZRHMD0000004A - Allegato alla Relazione di Ottemperanza al DM145/2020 – Viste prospettiche

RS5O02EZZRGIA0000002B - Analisi del territorio e specifiche tecniche rivestimento opere
RS5O02EZZRGVI000001B - VIADOTTI - Relazione tecnico descrittiva sottostrutture
RS5O02EZZBZVI0000003B - VIADOTTI - Abaco pile
RS5O02EZZBZVI0000002B - VIADOTTI - Dettagli tipologici velette impalcati in CAP
RS5O02EZZBZVI0000003B - VIADOTTI - Dettagli tipologici velette impalcati in sezione mista

CONSIDERATO e VALUTATO

che, con riferimento alla condizione n. 2a del parere MIBACT n. 15259, come delimitata nell'ambito del riavvio, le caratteristiche della nuova geometria dei piloni sono coerenti con l'approfondimento richiesto dalla condizione, visto anche il riscontro della Soprintendenza di Messina, prot. n. 19427 del 13/12/2022; l'Osservatorio ritiene la condizione n. 2a del parere del parere MIBACT n. 15259 **OTTEMPERATA per la parte richiesta**, relativa al disegno delle pile.

RICHIAMATA la condizione n. 6 del parere MIBACT n. 15259 del 18/05/2020, che recita:

Per quanto concerne l'utilizzo finale dei materiali provenienti dagli scavi, e ferme restando la necessità di ottenere le necessarie autorizzazioni regionali, compresa l'autorizzazione paesaggistica, e le eventuali verifiche di natura archeologica per i singoli progetti, il ripristino paesaggistico delle cave dismesse dovrà essere realizzato seguendo le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e nel rispetto delle diverse condizioni geomorfologiche dei luoghi, singolarmente verificati e dettagliati, con particolare attenzione a tutti i siti che ricadono in area vincolata dal punto di vista paesaggistico, per i quali dovranno essere rispettate le NTA dei diversi Piani paesaggistici d'ambito, prevedendo in ogni caso, per quanto riguarda la scelta della vegetazione, l'impianto di specie autoctone certificate come locali.

DATO ATTO che i documenti valutati ai fini della verifica dell'ottemperanza sono:

RS5O02E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

PRESO ATTO del recepimento indicato nella relazione di ottemperanza: "Le modalità di utilizzo finale sono in capo al proprietario/gestore del sito cui conferire le TRS, nonché l'acquisizione di tutte le autorizzazioni riferite al progetto di recupero ambientale del sito e gli adempimenti derivanti da eventuali prescrizioni impartite nei provvedimenti autorizzativi";

CONSIDERATO il contributo della Soprintendenza di Catania (prot. n. 19567 del 07/12/2022), nel quale viene evidenziato che i siti Etna Cave (Belpasso, CT) e Cava Mattiello (Camporotondo Etneo, CT) non ricadono in area tutelata paesaggisticamente, concludendo "si rileva tuttavia che in entrambi i casi non risulta ottemperata la condizione n. 6";

CONSIDERATO il contributo della Soprintendenza di Messina (prot. n. 19427 del 13/12/2022), nel quale si riporta quanto segue: "la scrivente Soprintendenza pone in rilievo che occorre acquisire preventivamente un parere paesaggistico ed effettuare *ex ante* valutazioni di merito sulla allocazione delle terre e rocce da scavo, al fine di valutare l'impatto che le stesse potrebbero apportare al paesaggio. Si ritiene pertanto non ottemperabile, in questa fase, la condizione ambientale n° 6.";

CONSIDERATO e VALUTATO

che, con riferimento alla condizione n. 6 del parere MiBACT n. 15259, i progetti di ripristino paesaggistico delle cave dismesse non sono compresi nella documentazione presentata per la verifica. Tale verifica è pertanto rinviata al momento in cui i progetti, la cui presentazione è, secondo quanto dichiarato nella relazione di ottemperanza, a carico dei proprietari/gestori dei singoli siti, verranno effettivamente trasmessi, ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e della verifica globale della condizione n. 6;

l'Osservatorio ritiene che la verifica di ottemperanza della condizione n. 6 del parere MiBACT n. 15259 sia **DA RINVIARE**;

RICHIAMATA la condizione n. 7 del parere MiBACT n. 15259 del 18/05/2020, che recita:

Per quanto concerne in particolare il rimodellamento della cava Fiumara — Castro nel comune di Lentini (SR), prossimo al situ –Monte Casale di S. Basilio – C.da Castellana", dovrà essere prodotta la Valutazione del rischio archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 5072016. La Valutazione dell'Impatto Archeologico dovrà essere elaborata in seguito a ricognizioni in modalità tradizionale (survey a piedi), con esame autoptico. Sarà necessario includere nelle analisi da effettuarsi, anche l'esame delle pareti di roccia dell'area della cava per escludere la presenza di eventuali depositi paleontologici. La valutazione dovrà includere infine le aree destinate a cantieri fissi e mobili, nonché una fascia di 40 metri dalle opere e lo studio di impatto visivo rispetto ad eventuali aree e monumenti di valenza archeologica. I risultati delle indagini potranno comportare modifiche anche significative al progetto.

DATO ATTO che il documento valutato ai fini della verifica dell'ottemperanza è:

RS5002E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

CONSIDERATO e VALUTATO

Che il sito della cava Fiumara - Castro è stato escluso dall'elenco dei siti di destinazione finale delle terre e rocce da scavo, l'Osservatorio **DÀ ATTO DI NON DOVERE PROCEDERE** alla verifica di ottemperanza della condizione n. 7 del parere MIBACT.

Condizioni relative all'istanza ID 8883:

VISTA la nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000237 del 25 ottobre 2022, con la quale il Proponente ha presentato istanza per l'avvio della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alle condizioni ambientali n. 4.5, 14 contenute nei pareri della Commissione n. 3166 08/11/2019 e n. 3289 28/02/2020 e alla condizione ambientale n. 1.a, contenuta nel parere del MiBACT prot. n. 15259 del 18/05/2020;

CONSIDERATO che, ai fini della verifica di ottemperanza della condizione 1a di cui al parere MiBACT prot. n. 15259 del 18/05/2020, con nota prot. MIC_DG-ABAP_SERV V 43998 del 12/12/2022 sono state richieste le valutazioni della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina, in quanto soggetto individuato nel sopra citato parere come ente coinvolto nelle verifiche;

CONSIDERATA la Relazione di ottemperanza allegata alla suddetta nota prot. nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000237 del 25 ottobre 2022 di richiesta di riavvio della verifica di ottemperanza parziale/totale relativa alle condizioni ambientali di cui al Decreto n. 145/2020 - ID 8883
- Pareri della Commissione n.3166 del 08/11/2019 e della Commissione n.3289 del 28/02/2020 n. 4.5, 14;
- Parere MIBACT prot. n. 15259 del 18/05/2020 n. 1a;

RICHIAMATA la condizione n. 4.5 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Prima dell'inizio lavori dovrà essere presentata al MATTM l'aggiornamento al PUT ai sensi dell'articolo 15 comma 2 lettera b (DPR 120/2017) per la rideterminazione del riutilizzo in regime di sottoprodotto delle volumetrie TRS, originariamente destinate ai seguenti siti: Cava Timoniere della Ditta Currò Prefabbricati, dei "miglioramenti fondiari" e Ripascimento del Litorale di sant'Alessio.

Qualora l'aggiornamento al PUT confermi il riutilizzo delle TRS il progetto di ripascimento del litorale, preventivamente approvato dalla Regione Sicilia, dovrà essere corredato da:

- predisposizione di un Piano di utilizzo del materiale sul progetto di scavo, compreso un protocollo di trattamento, selezione o vagliatura del materiale;*
- caratterizzazione del materiale in relazione ad un progetto di ripascimento (granulometria, resistenza all'usura, tenore in metalli, colore, compatibilità con il sito di destinazione);*
- predisposizione di un Piano di monitoraggio sedimentologico e bio-naturalistico;*
- l'effettiva area di intervento con relativa perimetrazione;*
- il progetto di realizzazione dei 5 pennelli parzialmente sommersi, realizzati con massi naturali di 3a categoria (3–7 tonnellate), al fine di intercettare ed arrestare il trasporto solido di fondo per tutta la lunghezza degli stessi fino alla barriera sommersa esistente;*
- dimensionare e simulare la riduzione della velocità della corrente, tale da diminuire il trasporto solido in sospensione;*
- determinare la riduzione (indicata in fase di Progetto Definitivo variabile dal 30 al 50%) dei valori massimi della velocità della corrente longitudinale lungo il profilo di calcolo, con particolare riferimento alle altezze d'onda significative di 2.0 e 3.0 m; ripresentare le simulazioni che attestino la riduzione della velocità della corrente, riscontrata per tutte le condizioni e evidenziare che il trasporto solido in sospensione risulti ridotto;*
- sottoporre i materiali destinati a ripascimento ad ulteriori analisi della compatibilità eco-tossicologica e microbiologica, mediante prelievo di almeno 50 campioni dall'area di escavo dei materiali lungo la tratta di realizzazione dell'opera;*
- ripetere, a ridosso del piano delle opere e per una durata di osservazione di 12 mesi, l'analisi della vulnerabilità della costa di S. Alessio comprensiva di un'indagine sulla distribuzione di praterie di fanerogame marine lungo la costa compresa fra Messina e Catania, ad esito della quale non è emersa interferenza diretta tra la presenza di praterie di fanerogame marine e interventi di ripascimento del litorale di S. Alessio Siculo;*
- approfondire in fase di progetto esecutivo dell'intervento di ripascimento i seguenti Studi specialistici: meteomarinico, idrodinamico e morfologico.*

DATO ATTO che il documento valutato ai fini della verifica dell'ottemperanza è:

RS5O02E69RGTA0000001A - PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DI SCAVO DI PROGETTO ESECUTIVO - Relazione generale

CONSIDERATO e VALUTATO

che la condizione n. 4.5 non è ottemperabile in quanto la stessa è in parte superata dal Decreto VIA n. 145 del 22/07/2020 (v. verifica Condizione 4.2) e in parte riferita al ripascimento del Litorale di Sant'Alessio Siculo ricadente all'interno del Lotto 1, non oggetto del presente parere (v. verifica Condizione 4.4);

l'Osservatorio ritiene che la verifica di ottemperanza della condizione n. 4.5 del parere della Commissione n. 3166 sia **DA RINVIARE**;

RICHIAMATA la condizione n. 14 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Aspetti gestionali cantiere e capitolati dei lavori - Redigere un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione degli interventi di realizzazione e di dismissione delle opere.

Il Progetto Esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da specifica dichiarazione che, negli opportuni capitolati di appalto, illustrino tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nel SIA e nelle

integrazioni di cui gli oneri sono a carico dell'appaltatore. In fase di costruzione dell'opera (realizzazione e dismissione delle linee), si prescrive che:

- i mezzi di cantiere riducano la velocità di trasporto;*
- vengano pulite periodicamente le viabilità di accesso ai cantieri;*
- vengano utilizzati mezzi telonati;*
- venga prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento;*
- vengano adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari durante le attività di scavo al fine di evitare l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione, e che l'eventuale utilizzo di fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;*
- vengano utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni e vengano evitati depositi provvisori di materiali in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;*
- i materiali di risulta derivanti dalla dismissione vengano avviati ad impianti di trattamento autorizzati.*

CONSIDERATO che nell'ambito del riavvio sopra citato del 25 ottobre 2022 è stata evidenziata in neretto la parte della condizione n. 14 che il Proponente ha inteso sottoporre a verifica di ottemperanza, ritenendo di non sottoporre a verifica le seguenti parti: “*e di dismissione delle opere*” e il relativo ultimo punto “*- i materiali di risulta derivanti dalla dismissione vengano avviati ad impianti di trattamento autorizzati.*”;

DATO ATTO che il documento valutato ai fini della verifica dell'ottemperanza è:

RS5O02EZZRGCA0010001C - Relazione specialistica progetto ambientale della cantierizzazione

CONSIDERATO e VALUTATO

che il progetto esecutivo è stato aggiornato ed integrato e contiene il piano ambientale della cantierizzazione ed il progetto di mitigazione ambientale per la fase di cantiere;

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 14 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA per la parte richiesta.**

RICHIAMATA la condizione n. 1a del parere MIBACT n. 15259 del 18/05/2020, che recita:

Per quanto concerne la cantierizzazione, dovrà essere volta ogni attenzione:

- a limitare gli impatti paesaggistici, sia temporanei sia permanenti, in particolare per le localizzazioni di aree di cantiere e di supporto coincidenti o confinanti con aree sottoposte a vincolo (PMZ Fiumefreddo, cantiere viadotto Letojanni, stazione di Taormina, cantiere viadotto Fondaco Padrino, etc...), o ricadenti in aree coltivate (aree di cantiere delle Fermate di Fiumefreddo e di Nizza–Ali), in alcuni casi anche a terrazzamenti (come per il cantiere operativo degli impianti tecnologici della stazione di Giampileri), riducendo lo stoccaggio e le aree di cantiere possibilmente a siti privi di vegetazione o le cui condizioni di naturalità siano già compromesse.

DATO ATTO che i documenti valutati ai fini della verifica dell'ottemperanza sono:

RS5O02EZZRGCA0010001C - Relazione specialistica progetto ambientale della cantierizzazione;

RS5O02EZZRGIA0000001B - Relazione specialistica degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

da RS5O02EZZP5IA0000001B a RS5O02EZZP5IA0000006B - Planimetrie degli interventi di mitigazione, compensazione e ripristini ambientali;

RS5O02EZZPZIA0000001B - Tipologici generali: sestì d'impianto e descrizione operazioni;

da RS5O02EZZP7IA0000001B a RS5O02EZZP7IA0000008B - Interventi di mitigazione, compensazioni e ripristini ambientali. Planimetria di dettaglio;
da RS5O02EZZP9IA0000006B a RS5O02EZZP7IA00000040B - Interventi di mitigazione, compensazioni e ripristini ambientali. Dettagli sestini di impianto;
RS5O02EZZRGIA0000003B - Capitolato Speciale d'Appalto Interventi di mitigazione e compensazioni ambientali;
RS5O02EZZRGIA0000004B - Piano di manutenzione Interventi di mitigazione e compensazioni ambientali;

CONSIDERATO che il documento RS5O02EZZRGIA0000002A “Relazione specialistica sul paesaggio - analisi del paesaggio”, a cui si fa riferimento nella “Relazione specialistica progetto ambientale della cantierizzazione” non rientra nella documentazione presentata ai fini della verifica di ottemperanza;

CONSIDERATO che nell’ambito della “Relazione specialistica progetto ambientale della cantierizzazione” sono riportati (pagg. 49-79) i perimetri delle aree di cantiere in sovrapposizione a retini colorati indicanti i vincoli idrogeologici e paesaggistici, senza base cartografica né fotografica, e senza riferimento diretto per ognuno ad altri elaborati;

CONSIDERATO che gli interventi di mitigazione illustrati nelle 6 tavole “Planimetrie degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale - Lotto 2 “e nelle 40 tavole sugli “Interventi di mitigazione e compensazione ambientale. Planimetria di dettaglio” riguardano le sole aree oggetto di esproprio permanente inerenti alle opere in progetto, mentre per quanto concerne le aree di occupazione temporanea (campi base, aree di stoccaggio, etc) è prevista la restituzione delle aree con ripristino del solo terreno idoneo alla destinazione d’uso finale;

CONSIDERATO il riscontro della Soprintendenza di Messina (prot. 19427 del 13/12/2022, che rimanda a un ulteriore dettaglio esecutivo necessario per l’ottemperanza della condizione);

CONSIDERATO e VALUTATO quanto sopra,

l’Osservatorio ritiene la condizione n. 1a del parere MIBACT **OTTEMPERATA**

con la specifica che è necessario che l’Osservatorio e la Soprintendenza effettuino sopralluoghi mirati sui siti di cantiere (ivi comprese le aree di occupazione temporanea), che hanno interferenze con aree vincolate paesaggisticamente o con aree agricole di pregio;

con la precisazione che per ognuno dei siti dovrà essere prodotta, nell’ambito di un inquadramento generale degli interventi, una scheda di dettaglio, che comprenda una sovrapposizione delle aree alla fotografia aerea, l’indicazione degli elementi utilizzati per la cantierizzazione (elementi delle recinzioni, loro caratteristiche...), il rapporto percettivo con le strade e i punti notevoli dai quali le aree di cantiere sono visibili, con la produzione di almeno una fotosimulazione che illustri le opere di mitigazione previste;

Condizioni relative all’istanza ID 8889:

VISTA la nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000238 del 25 ottobre 2022, con la quale il Proponente ha presentato istanza per l’avvio della verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, alla condizione ambientale n. 11 contenuta nei pareri della Commissione n.3166 08/11/2019 e n. 3289 28/02/2020;

CONSIDERATA la Relazione di ottemperanza allegata alla suddetta nota prot. nota RFI-NEMI.DIN.DIS:CT\A0011\P\2022\0000238 del 25 ottobre 2022 di richiesta di riavvio della verifica di ottemperanza parziale/totale relativa alle condizioni ambientali di cui al Decreto n. 145/2020 - ID 8889 - Pareri della Commissione n.3166 del 08/11/2019 e n.3289 del 28/02/2020 n. 11;

RICHIAMATA la condizione n. 11 del parere della Commissione n. 3166, che recita:

Vibrazioni - Considerando la presenza di diversi ricettori, residenziali e non, situati a ridosso delle aree di lavoro, la sensibilità del territorio è valutata come significativa e dato che si è stimato che in alcuni ricettori potrebbero verificarsi impatti rilevanti, risulta necessario presentare uno Studio e le dichiarazioni che garantiscano, oltre a un adeguato monitoraggio nelle varie fasi dell'opera, l'individuazione e l'adozione di interventi e soluzioni atti a contrastare tale situazione.

DATO ATTO che il documento valutato ai fini della verifica dell'ottemperanza è:

RS5O02EZZRGCA0010001C - Relazione specialistica progetto ambientale della cantierizzazione

CONSIDERATO e VALUTATO

che la sezione del Piano Ambientale della Cantierizzazione dedicata alla componente Vibrazioni è stata aggiornata sulla base delle caratteristiche dei *layout* di cantiere, dei macchinari utilizzati e del cronoprogramma di lavoro;

che nel progetto esecutivo, per la maggior parte delle gallerie naturali, è stato previsto lo scavo meccanizzato (con TBM); tale variazione comporta un miglioramento in termini di impatti della fase di cantiere sulla componente vibrazioni rispetto allo scavo tradizionale previsto nel piano definitivo;

che a tutela dei ricettori sensibili è stata prevista, in fase operativa, l'esecuzione di monitoraggi durante i periodi di maggiore attività;

l'Osservatorio ritiene la condizione n. 11 del parere della Commissione n. 3166 **OTTEMPERATA**.

Richiamate le matrici di ottemperanza presentate dal Proponente (Allegati 1, 2 e 3), precisato che la verifica di tutte le condizioni è riferita al solo lotto 2, nei termini e nel rispetto di quanto sopra premesso, esaminato e considerato, questo Osservatorio

RITIENE:

in merito alla procedura di verifica dell'ottemperanza (**ID 8799**)

Ottemperate le condizioni

1 (parere della Commissione n.3166//2019)

4.3 (parere della Commissione n.3166//2019)

Ottemperata con specifica la condizione

13 (parere della Commissione n.3166//2019), come integrata dalla **26** (parere della Commissione n.3289/2020) **con la specifica** che il PMA dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni che ARPA Sicilia esprimerà nel merito.

Ottemperate per la parte richiesta le condizioni

4 (parere della Commissione n.3166//2019), confermata dalla **19** (parere della Commissione n.3289/2020)

4.1 (parere della Commissione n.3166//2019)

2a (parere MiBACT prot 15259/2020)

Parzialmente Ottemperata la condizione

2 (parere della Commissione n.3166//2019), sostituita dalla **17** (parere della Commissione n.3289/2020)

Rinviate le condizioni

4.2 (parere della Commissione n.3166/2019)

4.3 (parere della Commissione n.3166/2019)

6 (parere MiBACT prot. 15259/2020)

Dà atto di non dover procedere alla verifica di ottemperanza della condizione **7** (parere MiBACT prot. 15259/2020)

in merito alla procedura di verifica dell'ottemperanza (**ID 8333**):

Ottemperata per la parte richiesta la condizione

14 (parere della Commissione n.3166/2019)

Ottemperata con specifica e precisazione la condizione

1a (parere MiBACT n. 15259 del 18/05/2020)

con la specifica che è necessario che l'Osservatorio e la Soprintendenza effettuino sopralluoghi mirati sui siti di cantiere (ivi comprese le aree di occupazione temporanea), che hanno interferenze con aree vincolate paesaggisticamente o con aree agricole di pregio;

con la precisazione che per ognuno dei siti dovrà essere prodotta, nell'ambito di un inquadramento generale degli interventi, una scheda di dettaglio, che comprenda una sovrapposizione delle aree alla fotografia aerea, l'indicazione degli elementi utilizzati per la cantierizzazione (elementi delle recinzioni, loro caratteristiche, ...), il rapporto percettivo con le strade e i punti notevoli dai quali le aree di cantiere sono visibili con la produzione di almeno una fotosimulazione che illustri le opere di mitigazione previste;

Rinviata la condizione

4.5 (parere della Commissione n.3166/2019)

in merito alla procedura di verifica dell'ottemperanza (**ID 8889**):

Ottemperata la condizione

11 (parere della Commissione n.3166/2019)

Per l'Osservatorio il Presidente

Prof. Maurilio Caracci

